

La pena di morte, una punizione inumana

9^a Giornata mondiale contro la pena di morte

[Giurisprudenza internazionale: la pena di morte e il divieto di trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti]

INTRODUZIONE E METODOLOGIA

Questo memorandum è stato redatto da Ann G. Fort, Stacy D. Fredrich, Robert J. Howell e Heather R. Winter dello studio legale Sutherland Asbill & Brennan LLP, su richiesta dell'associazione The Advocates for Human Rights. Informazioni aggiuntive sono state fornite dalla Commissione internazionale dei giuristi. Entrambe le organizzazioni sono membri della Coalizione mondiale contro la pena di morte.

Il memorandum affronta quattro temi:

- 1. Il diritto a non subire trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti**
- 2. I metodi di esecuzione**
- 3. Le condizioni nel braccio della morte**
- 4. Le famiglie dei condannati a morte**

Su questi argomenti sono stati interpellati gli organismi internazionali elencati:

Nazioni Unite

- **Consiglio economico e sociale (ECOSOC)**
- **Comitato per i diritti umani**
- **Commissione sui diritti umani** (sostituita dal Consiglio per i diritti umani)
- **Comitato contro la tortura**
- **Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti**
- **Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie**

Organismi regionali per i diritti umani

- **Commissione africana dei diritti umani e dei popoli**
- **Corte europea dei diritti umani**
- **Corte interamericana dei diritti umani**

Giurisprudenza delle Corti nazionali

- Corte suprema del **Canada**
- Corte suprema dello Stato della **Georgia (USA)**
- Corte suprema dell'**India**
- Comitato giudiziario del **Privy Council**
- Corte suprema dell'**Uganda**
- Corte suprema dello **Zimbabwe**

[1] Il diritto a non subire trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti

- Nazioni Unite

Comitato per i diritti umani

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite è l'organismo di esperti indipendenti che controlla l'interpretazione e l'attuazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dei suoi due protocolli¹.

L'Articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce che:

“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti”².

- Organi regionali per i diritti umani

Commissione africana dei diritti umani e dei popoli

La Commissione africana dei diritti umani e dei popoli ha il compito di garantire la tutela e la promozione dei diritti umani e dei popoli in base alle condizioni stabilite nella Carta africana sui diritti umani e dei popoli³.

Nel 2005 è stato creato un gruppo di lavoro sulla pena di morte. A maggio del 2011, il presidente del gruppo di lavoro ha dichiarato: *“Il Commissario, che fa parte del gruppo di lavoro sulla pena di morte in Africa, insieme al Relatore speciale sulle carceri e le condizioni di detenzione in Africa, ricorda agli Stati firmatari della Carta africana che la pena capitale è crudele e quindi moralmente ingiustificabile, inutile, irreversibile, illogica, e che rappresenta la più grave violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare del diritto alla vita ai sensi dell'Articolo 4 della Carta africana”⁴.*

Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani è una corte transnazionale istituita dalla Convenzione europea sui diritti umani⁵. Fornisce supporto legale di ultima istanza a chi ritiene che i propri diritti siano stati violati da una nazione che abbia sottoscritto la Convenzione europea⁶.

La Corte europea dei diritti umani ha utilizzato l'Articolo 3 della Convenzione europea per evidenziare la cruda realtà dell'imposizione e dell'applicazione della pena di morte:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti o pene inumane o degradanti”⁷.

In *Al-Saadoon e Mufdhi vs. Regno Unito* (2010)⁸, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il governo del Regno Unito, avendo rimpatriato i due cittadini iracheni Faisal Al Saadoon e Khalaf

¹ <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm>

² <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>

³ http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html

⁴ <http://www.achpr.org/english/Commissioner's%20Activity/49th%20OS/Commissioner/Kayitesi.pdf>

⁵ Convenzione europea sui diritti umani, 4 Nov. 1950, 213 U.N.T.S. 221

⁶ <http://www.echr.coe.int/>

⁷ <http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm> Art.3 (47 paesi europei sono parte della Convenzione)

⁸ Eur. Ct. H.R., App. N. 61498/08 (2010)

Mufdhi pur essendo consapevole della probabilità che entrambi avrebbero potuto affrontare la morte per impiccagione, ha violato l'Articolo 3.

La Corte ha ritenuto che la pena di morte, che prevede il *“deliberato e premeditato annientamento di un essere umano da parte delle autorità dello Stato, causando dolore fisico e intensa sofferenza psicologica per il fatto di conoscere in anticipo la data della propria morte, può essere ritenersi inumano e degradante, e contrario all'Articolo 3”*⁹.

Corte interamericana dei diritti umani

La Convenzione americana sui diritti umani¹⁰ (anche nota come Patto di San José) è stata adottata dalle nazioni del meeting delle Americhe tenutosi a San José, Costa Rica, il 22 novembre 1969 ed è entrata in vigore il 18 luglio 1978. Gli organi incaricati di supervisionare il rispetto della Convenzione sono la Commissione interamericana dei diritti umani e la Corte interamericana dei diritti umani, entrambe parte dell'Organizzazione degli stati americani (OAS)¹¹.

La Corte interamericana dei diritti umani, per limitare l'imposizione della pena di morte, si è basata sull'Articolo 4 (1) della Convenzione americana, che tutela il diritto alla vita, e sull'Articolo 5, che proibisce i trattamenti crudeli e inumani:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria integrità, fisica, psichica e morale.

*2. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti. Tutte le persone private della propria libertà devono essere trattate con il rispetto per la dignità intrinseca dell'essere umano”*¹².

[2] I metodi di esecuzione

- Nazioni Unite

Consiglio economico e sociale

Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) è stato istituito con la Carta delle Nazioni Unite quale principale organo per dirimere questioni internazionali economiche e sociali e per formulare raccomandazioni politiche indirizzate agli Stati membri delle Nazioni Unite e alle Nazioni Unite stesse, tra cui l'incoraggiamento al rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il documento intitolato “Salvaguardie a garanzia della tutela dei diritti di coloro che si trovano ad affrontare la pena di morte” consente l'uso della pena capitale ma afferma che: *“Laddove sia in vigore la pena di morte, essa deve essere inflitta procurando la minore sofferenza possibile”*¹³.

Comitato per i diritti umani

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sancito che metodi di esecuzione *“particolarmente riprovevoli”*¹⁴ e metodi di esecuzione che comportano sofferenze fisiche e

⁹ Id. al par. 13

¹⁰ Organizzazione degli stati americani, Convenzione americana sui diritti umani, Nov. 22, 1969, O.A.S.T.S. N. 36, 1144 U.N.T.S. 123

¹¹ <http://www.corteidh.or.cr/>

¹² <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.htm>

¹³ <http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm>

¹⁴ *Kindler vs. Canada*, Comunicazione N. 470/1991, UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991 (1993), par. 15.3

psicologiche inutili¹⁵ rappresentano punizioni crudeli e violano l'Articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Quando viene comminata la pena di morte, la Nota generale 20 del Comitato per i diritti umani richiede che sia inflitta in modo da causare *“la minore sofferenza fisica e psicologica possibile”*¹⁶. Per esempio, il Comitato ha valutato che l'esecuzione per asfissia con il gas *“costituisce un trattamento crudele e inumano”*¹⁷.

Commissione sui diritti umani (sostituita dal Consiglio per i diritti umani)

La Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite ha giudicato la lapidazione come *“metodo di esecuzione particolarmente crudele e inumano”*¹⁸.

Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti

Il Relatore speciale sulla tortura è un esperto indipendente, nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, deputato a esaminare questioni riguardanti la tortura¹⁹.

Il mandato del Relatore riguarda tutti i paesi, indipendentemente dal fatto che essi abbiano ratificato o meno la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni, crudeli, inumane o degradanti.

Nel gennaio del 2009, il Relatore speciale si è esplicitamente riferito alla pena capitale come forma di punizione crudele, inumana o degradante: *“Se l'amputazione degli arti è considerata crudele, inumana o degradante, come può la decapitazione essere giudicata in modo diverso? Se anche forme di punizioni corporali relativamente lievi, come per esempio dieci colpi sulle natiche, sono assolutamente proibite dalla legislazione internazionale sui diritti umani, come possono la sedia elettrica, l'impiccagione, la fucilazione e altre forme di pena capitale essere mai giustificate in base alla medesima legislazione?”*²⁰.

- Organi regionali per i diritti umani

Corte europea dei diritti umani

In *Al-Saadoon e Mufdhi vs. Regno Unito*²¹, in cui la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il Regno Unito ha violato l'Articolo 3 rimpatriando due cittadini iracheni, la Corte ha aggiunto anche che il metodo di esecuzione stesso può violare l'Articolo 3. In particolare, l'impiccagione *“è un metodo inefficace ed estremamente doloroso di uccidere, tale da rappresentare un trattamento inumano e degradante”*²².

La Corte ha espressamente dichiarato che *“qualunque sia il metodo di esecuzione, la soppressione della vita comporta dolore fisico, così come intenso dolore psicologico derivante dal fatto di conoscere in anticipo la data della propria morte”*²³.

¹⁵ Nota generale 20, CCPR/C/21/Add.3, par. 6

¹⁶ Id. al par. 6

¹⁷ *Ng vs. Canada*, Comunicazione N. 469/1991, UN Doc. CCPR/C/49/D/469/1991 (1994), par. 16.4

¹⁸ Commissione sui diritti umani, Risoluzione 2003/67, par. 4(i); Ris. 2004/67, par. 4(i); e Ris. 2005/59 par. 7(i)

¹⁹ <http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/>

²⁰ Promozione e protezione di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali incluso il diritto allo sviluppo, 14 gennaio 2009, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103

²¹ Eur. Ct. H.R., App. No. 61498/08 (2010)

²² Id. al par. 99

²³ *Al-Saadoon e Mufdhi vs. Regno Unito*, Appello N. 61498/08, giudizio del 4 ottobre 2010, par. 115

- Giurisprudenza delle Corti nazionali

Corte suprema dello Stato della Georgia, USA

La Corte suprema della Georgia ha dichiarato che la sedia elettrica costituisce una punizione crudele e fuori dal comune²⁴.

[3] Le condizioni nel braccio della morte

- Nazioni Unite

Comitato per i diritti umani

Il Comitato per i diritti umani ha stabilito che i maltrattamenti subiti dai prigionieri nel braccio della morte per mano di carcerieri e di altro personale del braccio della morte stesso, possono costituire trattamento crudele, inumano e degradante.

Tali violenze possono includere:

- ritardo ingiustificato nell'informare un prigioniero della sospensione dell'esecuzione e nell'allontanarlo dalla camera della morte²⁵
- derisione per un'esecuzione imminente²⁶
- esecuzione simulata di un detenuto²⁷

In base alla giurisprudenza del Comitato per i diritti umani, la Sindrome del braccio della morte può rappresentare un trattamento crudele, inumano e degradante se i ritardi prolungati nell'eseguire la sentenza possono essere imputati a procedure dello Stato inadeguate²⁸ e provocare un grave deterioramento dello stato mentale del detenuto come conseguenza di tensioni psicologiche subite durante la detenzione prolungata nel braccio della morte senza un trattamento medico appropriato²⁹.

Comitato contro la tortura

Il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite è un organismo composto da dieci esperti indipendenti che controlla l'attuazione e l'interpretazione della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti³⁰. Il Comitato contro la tortura ha incluso il sovraffollamento tra le condizioni che possono rendere la detenzione nel braccio della morte un trattamento crudele, inumano e degradante³¹.

²⁴ *Dawson vs. Georgia*, 554 S.E.2d 137 (Ga. 2001)

²⁵ *Pratt e Morgan vs. Giamaica*, Comunicazione N. 210/1986 e 225/1897 (1989), par. 13.7

²⁶ *Hylton vs. Giamaica*, Comunicazione N. 407/1990 (1994), par. 9.3

²⁷ *Linton vs. Giamaica*, Comunicazione N. 255/1987(1992), par. 8.5

²⁸ *Francis vs. Giamaica*, Comunicazione N. 606/1994 (1995), par. 9.2 (in cui si riscontrano le violazioni degli Articoli 7 e 10 (1) non avendo la Corte d'appello della Giamaica emesso alcun pronunciamento scritto per più di tredici anni, nonostante le numerose richieste di un detenuto esposto a trattamenti umilianti da parte delle guardie carcerarie, a inadeguate condizioni di detenzione e alla mancanza di terapie psicologiche appropriate)

²⁹ *Williams vs. Giamaica*, Comunicazione N. 609/1995 (1997)

³⁰ <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm>

³¹ Comitato contro la tortura, Osservazioni conclusive sullo Zambia, CAT/C/ZMB/CO/2, par. 19

Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti

Nella relazione sulla visita in Mongolia, il Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti ha stabilito che tenere i prigionieri nel braccio della morte in completo isolamento, continuamente ammanettati e incatenati nel corso della detenzione e senza un'adeguata alimentazione *"[ha] rappresentato delle punizioni aggiuntive che possono essere valutate esclusivamente come tortura"*³².

- Organi regionali per i diritti umani

Corte europea dei diritti umani

Negli ultimi due decenni si è sviluppata una ricca giurisprudenza a sostegno del principio che la detenzione prolungata nel braccio della morte, nota anche come Sindrome del braccio della morte, costituisca una punizione crudele, inumana o degradante.

In particolare, nel caso esemplare di *Soering vs. Regno Unito*³³, Jens Soering, un cittadino tedesco accusato di omicidio, si è trovato ad affrontare l'extradizione negli USA. Una condanna con quell'accusa probabilmente avrebbe previsto la pena di morte. Soering ha sostenuto che, se fosse stato estradato negli USA, l'estremo stress e il trauma psicologico dovuti all'attesa di essere messo a morte avrebbero violato l'Articolo 3 della Convenzione europea.

*"Affinché una punizione o un trattamento a essa associato siano ritenuti 'inumani' o 'degradanti' [in base all'Articolo 3], la sofferenza o l'umiliazione connesse devono andare oltre l'inevitabile elemento di sofferenza o umiliazione legata a una qualsivoglia forma di punizione legittima". A questo proposito "va tenuto conto non solo del dolore fisico provato, ma anche se vi è un notevole ritardo nell'esecuzione della pena, dell'angoscia psicologica che soffre il condannato per il fatto di conoscere in anticipo la violenza che sta per subire"*³⁴.

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l'extradizione negli USA avrebbe senza dubbio sottoposto Soering a trattamento o punizione inumana o degradante dato il *"modo in cui [la pena di morte] è inflitta o eseguita, lo stato d'animo del condannato e una sproporzione rispetto alla gravità del reato commesso, così come le condizioni di detenzione in attesa di esecuzione"*³⁵.

Nell'ambito della Sindrome del braccio della morte³⁶, le condizioni inumane e degradanti a cui un detenuto nel braccio della morte potrebbe essere esposto comprendono:

- i ritardi nelle procedure di appello e revisione, sottoponendo esse il richiedente a crescente tensione e a traumi psicologici;
- il fatto che, quando viene decisa la pena, il giudice o la giuria possano non tenere conto dell'età e dello stato mentale del soggetto al momento del reato;
- le condizioni estreme della futura detenzione nel braccio della morte, dove il condannato potrebbe essere vittima di violazioni e abusi sessuali a causa dell'età, del colore della pelle o della nazionalità;
- la costante attesa dell'esecuzione stessa, ivi compreso il rituale che fa parte dell'esecuzione.

³² Rapporto del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, Manfred Nowak, UN Doc. E/CN.4/2006/6/Add.4 (2005), par. 53

³³ 161 Eur. Ct. H.R. (ser. A) a 42 (1989)

³⁴ Id. al par. 100

³⁵ Id. al par. 104

³⁶ Id. al par. 100

Analogamente, in *Bader e Kanbor vs. Svezia*³⁷, si è ritenuto che l'eventualità di deportare in Siria una famiglia di quattro cittadini siriani, lì dove il capofamiglia era stato condannato alla pena capitale, violasse l'Articolo 3 della Convenzione europea. La Corte ha concluso come l'uomo e la sua famiglia avessero un timore giustificato e fondato che la condanna a morte gli sarebbe stata comminata senza un processo equo. *"Dal momento che le esecuzioni si svolgono senza controllo o responsabilità, le circostanze riguardanti quella del primo richiedente appello gli avrebbero inevitabilmente causato paura e considerevole angoscia; inoltre, sia lui che gli altri facenti ricorso, si sarebbero trovati di fronte all'intollerabile incertezza sul quando, dove e come l'esecuzione sarebbe avvenuta"*³⁸.

Corte interamericana dei diritti umani

Il parere-guida esterno alla Corte interamericana dei diritti umani è contenuto in *Hilaire, Constantine e Benjamin e altri vs. Trinidad e Tobago*³⁹. La Corte interamericana dei diritti umani si è occupata del carattere obbligatorio della pena di morte a Trinidad e Tobago e delle carenze nel trattamento e delle condizioni di detenzione di chi è in attesa di esecuzione. Ognuno dei richiedenti appello era stato condannato all'impiccagione per omicidio.

Citando *Soering* e la Sindrome del braccio della morte, la Corte interamericana dei diritti umani ha rilevato che *"in violazione della Convenzione americana, tutte le vittime nel caso specifico vivono sotto la costante minaccia di essere prelevate e impiccate in qualsiasi momento"*⁴⁰. Inoltre *"le procedure che caratterizzano la morte per impiccagione dei condannati per omicidio terrorizzano e affliggono i detenuti; alcuni non riescono a dormire a causa degli incubi e, tanto meno, a mangiare"*⁴¹.

Le condizioni di detenzione a cui sono sottoposti i richiedenti appello li costringono a vivere *"in circostanze che ne danneggiano l'integrità fisica e psicologica e costituiscono pertanto trattamento crudele, inumano e degradante"*⁴² proibito dall'Articolo 5.

In *Raxcaco-Reyes vs. Guatemala*⁴³ la Corte, citando anche *Soering*, ha rilevato come le condizioni di detenzione del richiedente appello mentre era in attesa dell'esecuzione costituissero trattamento inumano e degradante in violazione degli Articoli 5 (1) e 5 (2).

- Giurisprudenza delle Corti nazionali

Corte suprema del Canada

Gli *"orrori"* della Sindrome del braccio della morte, anche quando siano da ritenersi auto-inflitti, *"messi sul piatto della bilancia si contrappongono all'extradizione senza garanzie [che la pena di morte non sarà imposta]"*⁴⁴.

³⁷ Eur. Ct. H.R., App. N. 13284/04 (2005)

³⁸ Id. al par. 46

³⁹ Giudizio, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) N. 94 (2002)

⁴⁰ Id. al par. 168

⁴¹ Id.

⁴² Id.

⁴³ *Merits, Reparations and Costs*, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) N. 133 (2005)

⁴⁴ *USA vs. Burns*, 1 S.C.R 283 (2001), par. 123

Corte suprema dell'India

Come risultato dei diversi anni trascorsi nel braccio della morte con *“l'agonia che aleggia sopra la propria testa”*, un detenuto diventa *“un vegetale più che una persona”* e *“impiccare un vegetale non è pena di morte”*⁴⁵.

In un altro caso, la Corte ha stigmatizzato la *“natura disumanizzante”* del ritardo nell'eseguire le condanne⁴⁶.

Comitato giudiziario del Privy Council⁴⁷

Mettere a morte degli individui dopo averli tenuti in agonia a causa di un ritardo prolungato dell'esecuzione costituirebbe una *“punizione inumana”*⁴⁸.

Corte suprema dell'Uganda

Ritardi ingiustificati (superiori ai tre anni) nell'eseguire la condanna a morte dopo che la sentenza è confermata in appello, costituiscono trattamento crudele, inumano e degradante⁴⁹.

Corte suprema dello Zimbabwe

Le pene sono ritenute crudeli qualora prevedano una *“morte lenta”*⁵⁰ e *“la morte va considerata lenta se una persona trascorre diversi anni in una cella del braccio della morte in attesa dell'esecuzione, come se la modalità di esecuzione stessa richiedesse un tempo eccessivamente lungo per uccidere. Il dolore provocato da una lenta morte psicologica può essere intenso come quello provocato da una lenta morte fisica”*⁵¹.

[4] Le famiglie dei condannati a morte

- Nazioni Unite

Comitato per i diritti umani

In *Staselovich vs. Bielorussia*, il Comitato per i diritti umani ha rilevato che i familiari dei condannati sono vittime di *“trattamento inumano”* quando lo Stato omette di comunicare loro la data prevista di esecuzione e l'ubicazione del luogo di sepoltura a esecuzione avvenuta⁵².

⁴⁵ *Prasad vs. Uttar Pradesh*, 1979 SCR (3) 78, 130

⁴⁶ *Vatheeswaran vs. Tamil Nadu*, 1983 SCR (2) 348, 348

⁴⁷ Il Comitato giudiziario del Privy Council è l'ultima corte d'appello per i Territori britannici d'oltremare, per le Dipendenze della Corona e per quei paesi del Commonwealth che presentino appello a Sua Maestà. Il Comitato è composto dalla Corte suprema di giustizia e da alcuni giudici anziani del Commonwealth;

<http://www.priv-council.org.uk/output/page2.asp>

⁴⁸ *Pratt e Morgan vs. Giamaica* [1994] 4 All E. R. 769 (P. C. 1993)

⁴⁹ Vedere *Procuratore generale vs. Susan Kigula et al.*, Appello N. 03 del 2006 (2009), 47 (Analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale dell'Uganda relativa alla Sindrome del braccio della morte)

⁵⁰ *Commissario cattolico per la giustizia e la pace in Zimbabwe vs. Zimbabwe*, (4) SA 239 (ZS 1993) (citando *In re Kemmler*, 136 US 436 (1890) a 447)

⁵¹ *Id.*

⁵² Comunicazione N. 887/1999, UN Doc. CCPR/C/77/D/887/1999 (2003), par. 9.2

Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti

In una relazione supplementare sulle raccomandazioni agli Stati, il Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti ha dichiarato che alcune forme di trattamento riservate ai familiari nei casi di pena capitale, come negare loro la possibilità di dire addio al condannato, non comunicare la data di esecuzione e non rivelare il luogo della sepoltura, sono crudeli e inumane.⁵³

Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie

Il Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie è un esperto indipendente nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per esaminare le questioni inerenti le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie e per monitorare il rispetto degli standard internazionali di garanzie e restrizioni relativamente all'imposizione della pena capitale. Il mandato del Relatore speciale riguarda tutti i paesi, indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia ratificato le pertinenti convenzioni internazionali o meno⁵⁴.

In un rapporto al Consiglio per i diritti umani sulla trasparenza e l'imposizione della pena di morte, il Relatore speciale ha dichiarato che la pratica di informare i detenuti nel braccio della morte della loro imminente esecuzione solo poco prima che essa abbia effettivamente luogo e di informare i rispettivi membri della famiglia solo dopo che sia avvenuta, è *"inumana e degradante"*⁵⁵.

Giurisprudenza internazionale:

la pena di morte e il divieto di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti

Un documento della Coalizione mondiale contro la pena di morte

World Coalition Against the Death Penalty

3, rue Paul Vaillant Couturier - 92320 Chatillon - France

contact@worldcoalition.org - www.worldcoalition.org

Traduzione a cura del Coordinamento pena di morte

Amnesty International, Sezione Italiana

Via G.B. De Rossi, 10 - 00161 Roma - Italia

info@amnesty.it - www.amnesty.it

⁵³ Rapporto del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, Manfred Nowak, UN Doc. AHRC/13/39/Add.6 (2010), pp. 251; Nowak, supra note 33 al par. 50

⁵⁴ <http://www2.ohchr.org/english/issues/executions/index.htm>

⁵⁵ Rapporto del Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Philip Alston, UN Doc. E/CN.4/2006/53/Add.3 (2006), par. 32